


ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA
& *Associati*

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

ATTO

13 gennaio 2015
REP. N. 22.840/13.358

NOTAIO MARIO NOTARI



Repertorio n. 22840

Raccolta n. 13358

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

FullSix S.p.A.

tenutasi in data 30 dicembre 2014

REPUBBLICA ITALIANA

13 gennaio 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno tredici del mese di gennaio, in Milano, in Via Metastasio n. 5, io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea straordinaria della società

"FullSix S.p.A."

con sede in Milano (MI), in Viale Del Ghisallo n. 20, capitale sociale euro 5.591.157,50, interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 09092330159, Repertorio Economico Amministrativo n. 1272735, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A., società costituita in Italia, di diritto italiano,

tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 30 dicembre 2014

in Milano, in Viale del Ghisallo n. 20.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima, e per essa dal presidente del consiglio di amministrazione, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Alle ore 15,05 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, il Presidente del consiglio di amministrazione Marco Benatti, il quale dichiara:

☐ che le azioni della società sono negoziate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

☐ che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 27 novembre 2014 alle ore 11,00 in Milano, Viale del Ghisallo n. 20, in prima convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della società e sul quotidiano "la Repubblica" in data 28 ottobre 2014;

☐ che la presente adunanza si tiene in prosecuzione dell'assemblea straordinaria riunitasi in prima convocazione in data 27 novembre 2014, in seguito a deliberazione di rinvio alla data odierna, in questo luogo alle ore 15,00;

☐ che le condizioni di partecipazione alla presente riunione e di legittimazione all'intervento e al voto sono state ulteriormente rese note con comunicato della Società in data

11 dicembre 2014;

☐ che, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti:

- Marco Benatti
- Sergio Luciano
- Francesco Antonio Meani

avendo giustificato la propria assenza tutti gli altri consiglieri;

☐ che, per il Collegio Sindacale, sono presenti:

- Gianluca Stancati presidente
- Jean-Paul Baroni sindaco effettivo
- Anna Maria Pontiggia sindaco effettivo (dalle ore 15,13);

☐ che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della società;

☐ che il capitale sociale di euro 5.591.157,50 è diviso in n. 11.182.315 azioni ordinarie tutte del valore nominale di euro 0,5;

☐ che sono presenti, in proprio o per delega, numero 4 (quattro) azionisti rappresentanti numero 8.875.590 azioni ordinarie pari al 79,37% delle complessive n. 11.182.315 azioni ordinarie;

☐ che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge, con riferimento alla data della prima convocazione;

☐ che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;

☐ che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

☐ che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;

☐ che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione - con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione - costituirà allegato del verbale assembleare;

☐ che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF (e normativa di riferimento) e da altre informazioni a disposizione, non è ad oggi mutato l'elenco nominativo degli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al due per cento, che viene nuovamente ripetuto come segue:

	n. azioni	%
<i>Marco Benatti</i>		
- direttamente:	403.573	
- indirettamente tramite:		
Blugroup S.r.l.	5.108.914	
<i>totale</i>	5.512.487	49,29%
<i>WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc</i>		
- direttamente	3.353.103	29,98%

☐ che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare.

Il presidente invita ai soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Indi il presidente, ripetendo quanto già detto all'inizio della riunione dello scorso 27 novembre:

☐ comunica ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

☐ prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di voto non siano terminate per ciascuna votazione;

☐ chiede comunque che, qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;

☐ fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta formulata sull'unico punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

☐ comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega;

☐ avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitare la verbalizzazione;

☐ precisa che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Il presidente dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere sull'ordine del giorno di cui infra e, richiamato l'art. 11 dello statuto sociale, invita l'assemblea a richiedere a me notaio di redigere per atto pubblico il

verbale della presente riunione. In mancanza di contrari o astenuti, egli mi conferma l'incarico quale notaio e segretario dell'assemblea e dà lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO,

"Aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 1.677.347,00, mediante emissione di massime n. 3.354.694 nuove azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti della società FullSix S.p.A., ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, c.c.".

Il presidente ricorda altresì che sono state pubblicate sul sito internet della società, nonché depositate presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, la relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF, nonché ai sensi dell' art. 72, comma 1, della Delibera Consob n. 11971/1999 (cosiddetto "Regolamento Emittenti").

In riferimento alla Relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF, nonché ai sensi dell' art. 72, comma 1, della Delibera Consob n. 11971/1999, il presidente precisa a rettifica che, a pagina 6 della suddetta Relazione Illustrativa, la percentuale annuale di confronto tra l'andamento azionario del titolo FullSix e il risultato dell'indice FTSE ITALIA ALL-SHARES non è del 18% ma calcolato sulla base dell'indice C.A.G.R. (compound annual growth rate o tasso di crescita annuale composto) è pari al 13%.

* * * * *

In relazione all' **unico punto all'ordine del giorno**, in considerazione del fatto che alla presente assemblea partecipano azionisti già presenti alla riunione dello scorso 27 novembre, il presidente rinvia integralmente a quanto già esposto in relazione alla proposta di aumento di capitale e alle sue motivazioni, già precedentemente illustrate anche nella relazione degli amministratori.

Per quanto riguarda il motivo per il quale alcuni soci di minoranza chiesero il rinvio dell'assemblea, il presidente rinnova in questa sede l'invito al rappresentante del socio WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc a non esercitare il proprio diritto di voto in modo ostruzionistico, reiterando il voto contrario o l'astensione "bloccante" nei confronti di una deliberazione di aumento di capitale sociale in denaro, in opzione ai soci, evidentemente necessaria, opportuna e nell'interesse della società e della generalità degli azionisti.

In particolare il presidente sottolinea che il contenuto della proposta di deliberazione di aumento di capitale è del tutto "neutro" e imparziale nei confronti di tutti i soci. Ciascuno di essi e non solo Blugroup S.r.l., infatti, potrà sottoscri-

vere l'aumento in denaro, fermo restando che ciascuno di essi, ove titolare di crediti certi, liquidi ed esigibili potrà vedere compensato (col meccanismo della compensazione legale ed automatica) il proprio credito preesistente con il proprio debito da sottoscrizione.

Il presidente rileva di non potere allo stato inibire in via autoritativa il voto del socio WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc, anche in considerazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano depositata in data 28 novembre 2014 a chiusura del procedimento cautelare promosso da alcuni azionisti di minoranza, fermo restando ogni diritto e azione della società e dei soci verso un eventuale esercizio ostruzionista del socio stesso.

A questo punto, richiamando il testo della proposta di deliberazione contenuto nella relazione degli amministratori e già letto a questa assemblea nella precedente riunione, il presidente apre la discussione.

Prende la parola Francesca Flego, in rappresentanza del socio WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc, la quale chiede di dare lettura della lettera inviata in data 28 dicembre 2014 alla società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale) e per conoscenza alla Consob (all'attenzione dell'Ufficio Controlli Societari e tutela dei Diritti dei Soci), da parte dell'Avv. Mario Ortu per conto del socio WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc.

Il presidente dà atto che tutti i presenti sono edotti del contenuto della lettera del socio WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc, e per tale ragione propone, quindi, di evitare l'integrale lettura della medesima, il cui contenuto viene testualmente riprodotto, su richiesta del socio stesso, qui di seguito.

"Egregi Signori,

questa lettera viene inviata dal nostro Studio in nome e per conto della cliente WPP Dotcom (Holdings) Fourteen LLC (WPP), con riferimento alla delibera adottata dall'assemblea straordinaria di Fullsix S.p.A. (Fullsix o la Società) che ha avuto luogo in data 27 novembre 2014 (la Prima Parte dell'Assemblea), a termini della quale è stato disposto un rinvio di detta assemblea al 30 dicembre 2014 (la Delibera di Rinvio).

Con questa comunicazione WPP intende formulare alcuni rilievi e contestazioni con riferimento alla Delibera di Rinvio e, più in generale, a eventi che si sono verificati nel corso della Prima Parte della Assemblea e di alcune precedenti assemblee degli azionisti della Società.

Illegittimità della Delibera di Rinvio

In primis, WPP desidera rendere noto che essa si riserva di impugnare la Delibera di Rinvio, ai sensi dell'Articolo 2377 Cod. Civ..

La nostra assistita ritiene infatti che (in linea con quanto affermato dalla più autorevole dottrina) una delibera che abbia ad oggetto il rinvio di una assemblea degli azionisti per un periodo di circa quattro settimane sia di per sé illegittima, in quanto non contemplata e non in conformità con le disposizioni di legge applicabili e, più specificamente, con l'Articolo 2374 Cod. Civ..

Assenza di qualsiasi conflitto di interessi in capo a WPP

Ferma l'annullabilità in sé della Delibera di Rinvio, la nostra assistita ritiene inoltre del tutto illegittima l'istanza di verifica circa l'esistenza di un presunto conflitto di interessi in capo a WPP, formulata "ufficialmente" (si veda sul punto la sezione Concerto di questa lettera) al Presidente della Società dall'Avv. Micol Ruta, in veste di legale rappresentante di alcuni azionisti di minoranza. Una richiesta di cui il Presidente ha preso atto con ammirabile solerzia e senza manifestare alcuna sorpresa, ma sulla quale l'assemblea non si è però pronunciata, posto che la Delibera di Rinvio si è limitata a disporre l'aggiornamento della riunione, senza conferirgli a questo riguardo alcun mandato.

Senza pregiudizio per quanto precede, non si può non rilevare come alcune semplici e incredibilmente ovvie domande, di contenuto quasi retorico, siano di per sé sufficienti a dimostrare la assoluta "abnormità" e, ancora una volta, illegittimità, di quanto è accaduto:

(i) qual è, o quale dovrebbe essere, l'obiettivo della verifica sull'esistenza di un conflitto di interessi in capo a WPP?

(ii) Qual è l'interesse sociale di Fullsix che giustificherebbe tale iniziativa? Si tratta di un reale interesse della Società o piuttosto del suo azionista di controllo Blugroup S.r.l. (Blugroup);

(iii) Quali sono i criteri e le procedure adottate/da adottare da parte del Presidente, al fine di assicurare che la verifica sia compiuta correttamente?

(iv) Quali sono i costi per la Società di questa "improbabile" indagine?

Nessun amministratore, manager o socio partecipante alla Prima Parte della Assemblea - inclusi quei soci (i Soci Ricorrenti) che hanno recentemente instaurato dinanzi al Tribunale di Milano un procedimento cautelare contro WPP (il Procedimento Cautelare), conclusosi con una ordinanza emessa in data 28 novembre 2014 (l'Ordinanza del 28 Novembre) - ha però sollevato alcuna perplessità in merito all'iniziativa, né si è posto al-

cun dubbio al riguardo, ovvero in merito alla terzietà della persona cui è stato richiesto di effettuare l'accertamento circa il presunto conflitto di interessi in capo a WPP: una persona - il Sig. Marco Benatti - che detiene indirettamente il controllo di Fullsix, che è stato ed è tutt'ora coinvolto, direttamente e indirettamente, in diverse controversie contro WPP e che, in numerose occasioni, non ha esitato a dichiarare pubblicamente di essere fermamente convinto che WPP operi in mala fede, contro il bene della Società. Decisamente un candidato e un giudice "perfettamente imparziale", e quindi ideale, per svolgere il compito che gli è stato affidato.

In ogni caso, una procedura che per le ragioni esposte sarebbe stata comunque assolutamente illegittima è divenuta ora anche del tutto inutile e irragionevole, alla luce della Ordinanza del 28 Novembre che ha (per l'ennesima volta, come di seguito specificato) escluso in modo chiaro e inequivocabile l'esistenza di un conflitto di interessi e di qualsiasi condotta abusiva da parte di WPP.

E' sufficiente citare alcuni brevi passaggi della dettagliata ed esaustiva Ordinanza del 28 Novembre per suffragare in modo indiscutibile tale conclusione:

(a) [...] non si può affermare che quest'ultima [WPP] versa[i] in conflitto di interessi [...];

(b) [...] In sostanza, deve essere ammesso il voto del socio di minoranza in concorrenza sull'aumento di capitale della partecipata in crisi [...];

(c) [...] il voto di WPP non è stato [...] espresso esorbitando i limiti propri della discrezionalità del socio. Invero [deve essere inoltre notato che] la stessa società, rispetto al finanziamento del socio BG [Blugroup S.r.l.] sta tenendo un comportamento che, nell'ottica particolare del socio di minoranza qualificata, può essere ritenuto non lineare, poiché da un lato essa [la Società] lamenta uno stato di crisi finanziaria [...], dall'altro lato procede alla restituzione dei finanziamenti al socio BG [Blugroup S.r.l.] secondo le previste scadenze contrattuali [...];

(d) Ritiene questo Tribunale che [...] una posizione siffatta [i.e. la posizione di WPP] non può [...] essere qualificata [...] come arbitraria e strumentale. [...] Il voto contrario all'aumento di capitale di F6 da parte di WPP non può essere ritenuto esorbitante i confini della discrezionalità del socio, strumentale ed abusivo".

Il Presidente di Fullsix dovrebbe essere quindi grato al Tribunale di Milano il quale, attraverso l'Ordinanza del 28 Novembre, ha condotto per suo conto e in modo (ci sia consentito) decisamente più autorevole, un'indagine che egli non avrebbe peraltro potuto né dovuto mai svolgere.

Come anticipato, e come perfettamente noto a tutti i soggetti coinvolti nelle vicende che ci occupano, l'Ordinanza del 28 Novembre è solo l'ultima di una serie di decisioni con le quali vari tribunali e autorità di vigilanza hanno respinto i reiterati tentativi diretti e indiretti di Blugroup e di chi la controlla di accusare WPP di aver posto in essere condotte di concorrenza sleale o comunque di aver agito in mala fede nei confronti di Fullsix.

Conclusioni sostanzialmente identiche a quelle contenute nell'Ordinanza del 28 Novembre sono state infatti raggiunte in: (i) una prima decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 21 dicembre 2011, che - respingendo le istanze proposte nel gennaio 2010 da Fullsix - ha stabilito che il comportamento di WPP nel mercato non poteva essere considerato abusivo; (ii) una seconda decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato datata 3 luglio 2013, che - a seguito di una nuova denuncia che era stata presentata da Fullsix contro WPP il 20 dicembre 2012 - ha stabilito che "la partecipazione di minoranza detenuta da WPP in Fullsix non appare idonea a consentire a WPP di condizionare l'operatività della società Fullsix."; (iii) la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 1 febbraio 2012, nel contesto di una causa promossa da Fullsix, che ha respinto l'accusa di concorrenza sleale formulata dalla Società contro WPP (condannando inoltre Fullsix alla rifusione delle spese legali della nostra assistita).

Errare humanum est, perseverare autem diabolicum: questo pare essere l'unico commento appropriato alla luce degli eventi sopra ricordati, specie se si tien conto dei costi certamente assai significativi, sia legali sia di altra natura, che tali iniziative hanno comportato e continuano a comportare per una società che - in base a quanto ci viene rappresentato dal suo management - avrebbe necessità di nuove risorse finanziarie, che non sembrano però mancare mai quando si tratta di organizzare qualche nuova e avventurosa "missione" in danno di WPP o, piuttosto, quando si deve procedere al rimborso dei crediti vantati dal suo socio di controllo.

Prima di concludere su questo punto, va infine rilevato che dal momento che Fullsix è stata parte del Procedimento Cautelare è legittimo chiedersi in che misura eventuali iniziative che essa dovesse intraprendere in contrasto con quanto stabilito nell'Ordinanza 28 Novembre (inclusa qualsiasi azione basata sulla presunta esistenza di un conflitto di interessi in capo a WPP, che il tribunale ha inequivocabilmente accertato come non esistente) potrebbero integrare una condotta illecita da parte dei propri amministratori, anche in violazione delle

disposizioni del Codice Penale poste a tutela dell'obbligo di conformarsi ai provvedimenti giudiziari.

Concerto

WPP ritiene che una serie di fatti e circostanze che hanno caratterizzato la recente storia della Società possano costituire un serio indizio dell'esistenza di accordi (presumibilmente non scritti) tra alcuni dei soci diretti e indiretti di Fullsix, rilevanti ai fini di quanto prevedono gli Articoli 122 e 193, comma 2 del Decreto Legislativo 58/1998.

Proviamo ad elencare di seguito, senza un ordine particolare, alcuni fatti e circostanze a nostro avviso particolarmente suggestivi, senza pretesa alcuna di essere esaustivi:

(a) i Soci Ricorrenti sono un gruppo di undici (11) persone. Alcune tra queste persone detengono un interesse economico nella Società così "rilevante" che rischia di essere di valore inferiore rispetto alle spese legali che gli stessi hanno presumibilmente sostenuto in relazione al Procedimento Cautelare e al relativo procedimento ordinario (comprese le spese legali che dovranno rimborsare a WPP, ai sensi dell'Ordinanza del 28 Novembre). Buoni esempi di quanto precede sono certamente il Sig. Michele Massenzana, che ha dichiarato di possedere 10.000 azioni Fullsix (di valore pari a circa Euro 16.500) e il Sig. Paolo Pellegrini, stoicamente presente a quasi tutte le assemblee della Società e che ha dichiarato di possedere 15.000 azioni Fullsix (del valore di circa Euro 25.000). Il tutto ai prezzi odierni, che - nel corso della Prima Parte dell'Assemblea, in barba ai danni che WPP avrebbe causato a Fullsix con il suo operato - il Presidente ha affermato essere significativamente superiori a quelli del recente passato. Si tratta indubbiamente di soci che dimostrano un attivismo e un attaccamento a Fullsix piuttosto unici, per azionisti di queste dimensioni;

(b) tra Blugroup, Marco Benatti e alcuni azionisti di minoranza è sempre e costantemente intercorsa - senza mai un'eccezione - una comunanza di intenti davvero invidiabile. I verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie della Società degli ultimi anni documentano un numero incredibilmente elevato di situazioni nelle quali tali azionisti e il management della Società hanno agito in perfetto coordinamento e assoluta armonia: qualcuno era sempre pronto a porre la domanda o a fare la proposta "giusta" al Consiglio di Amministrazione e a prenderne le difese; nessuno (tranne WPP, ovviamente) ha mai formulato un quesito "difficile" o ha espresso una critica nei confronti di chi ha gestito la Società, nonostante tale gestione abbia condotto a quella che oggi viene dipinta come una situazione difficile e nonostante siano innumerevoli le occasioni nelle quali il management si è trovato a dover smen-

tire previsioni e promesse fatte in precedenza circa brillanti future performances, mai realizzatesi; nessuno si è astenuto o ha espresso un voto contrario, prestando invece sempre un supporto incondizionato al management della Società e unendosi al ciclico e monotono coro di critiche e accuse a quello che è sempre stato identificato come l'unico colpevole di ogni disavventura di Fullsix, i.e. il socio non gestore WPP;

(c) la summenzionata "comunanza di intenti" tra Fullsix (rectius: Blugroup, nonché il Presidente e azionista di controllo della Società, Marco Benatti) e i Soci Ricorrenti è stata confermata anche nell'ambito del Procedimento Cautelare. Tutti questi soggetti hanno infatti (1) agito in stretto coordinamento, condividendo (vanamente ...) ogni e qualsiasi argomento sollevato in giudizio contro WPP e (2) preso la stessa decisione con riferimento sia all'Ordinanza del 28 Novembre, contro cui nessuno di loro ha proposto appello, sia al procedimento ordinario avviato contestualmente al Procedimento Cautelare, alla prima udienza del quale non sono comparsi né i Soci Ricorrenti né Fullsix;

(d) un'ultima annotazione che potrebbe o meno essere rilevante riguarda il trading che ha ad oggetto le azioni di Fullsix. Anche in questo, la Società mostra caratteristiche davvero singolari, almeno per l'esperienza di chi scrive: basta consultare il dato pubblico delle compravendite di azioni che intervengono sul mercato telematico per constatare un elevato numero di operazioni che hanno ad oggetto 2, 5, a volte 10 azioni. WPP non ha ovviamente accesso ai dati relativi ai soggetti che effettuano queste operazioni (sempre benefiche per il prezzo delle azioni della Società), ma non sarebbe sorpresa di trovare qualche coincidenza rispetto ai nominativi dei soci-attivisti sopra richiamati.

In sintesi, WPP non riesce a ricordare nemmeno una sola occasione negli ultimi anni in cui Marco Benatti, Blugroup o taluni soci di minoranza abbiano manifestato opinioni o assunto posizioni in contrasto tra di loro, ovvero abbiano espresso il loro voto in disaccordo con le proposte del management della Società. Questo è un fatto incontrovertibile: ciò che rimane da decidere è quindi solamente se tutto ciò sia accaduto per pura coincidenza o per altre ragioni.

Alla luce di quanto precede, appare più che evidente come una serena analisi dei fatti che hanno caratterizzato le vicende societarie degli ultimi tempi dovrebbe consentire rapidamente di identificare chi sia in realtà affetto da un grave e costante conflitto di interessi (e non si tratta certo di WPP) e le ragioni per le quali abbia interesse a cercare di accusare altri per le vicende di cui è invece il solo e unico responsabile.

Concludiamo sottolineando che, indipendentemente da ciò che accadrà nel corso della seconda parte della assemblea straordinaria dei soci di Fullsix convocata per il 30 dicembre 2014, WPP resta fermamente intenzionata a operare come sempre ha fatto in stretta conformità a tutte le leggi e i regolamenti applicabili e a tutelare puntualmente i propri diritti e interessi, intraprendendo ogni iniziativa che riterrà adeguata al fine di salvaguardare la sua reputazione e di contrastare le false accuse che le vengono strumentalmente rivolte."

* * *

Il presidente prende atto di quanto esposto dal socio WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc. In relazione alle osservazioni in merito al rinvio dell'assemblea, egli fa presente che la società ha già fornito risposta esaustiva sulla legittimità della sospensione alla Consob, e che sul punto si è espresso anche il collegio sindacale. Per quanto concerne le altre questioni il presidente domanda ad altra sede la loro analisi, anche al fine di riconoscere un'eventuale carattere diffamatorio di tali considerazioni; egli informa in ogni caso di aver già dato la propria disponibilità per ogni opportuna verifica da parte del collegio sindacale.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il presidente pone ai voti la proposta di deliberazione contenuta nella relazione degli amministratori, ben nota ai presenti, già letta nella riunione del 27 novembre 2014, e ribadisce la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Prende la parola Francesca Flego, in rappresentanza del socio WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc, la quale preannuncia l'astensione del socio, anziché il voto contrario di quest'ultimo, ribadendo la circostanza che il socio ritiene di agire nel rispetto della normativa applicabile, in assenza di conflitto di interessi. Il socio WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc si astiene per evitare qualsiasi strumentalizzazione da parte di chi sembra avere come unico interesse quello di ostacolare il socio stesso e non di perseguire l'interesse della società.

Il presidente ricorda che l'astensione produce il medesimo effetto sostanziale del voto contrario ovvero la non approvazione della proposta di deliberazione.

Il presidente comunica quindi che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 4 (quattro) azionisti portatori di n. 8.875.590 azioni, pari al 79,37% del capitale sociale.

Al termine della votazione il presidente dà atto del seguente risultato:

☐ favorevoli: n. 5.522.487 voti

- contrari: nessuno
- astenuti: n. 3.353.103 voti

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura non è stata approvata.

A questo punto il presidente prende la parola per un intervento finale, che viene qui di seguito integralmente riportato:

"Rilevo che ancora una volta l'aumento di capitale è stato approvato dalla maggioranza del capitale sociale ma non può essere deliberato per l'astensione di WPP, in quanto unico socio dissenziente e possessore di una minoranza di blocco.

Tale veto è stato posto da WPP senza alcuna motivazione sostanziale, anche se con molte argomentazioni formali ma tutte pretestuose, e dunque in realtà, con totale indifferenza e in spregio per la sorte dell'azienda e, quindi, anche dei suoi oltre 400 dipendenti, nonostante i risultati positivi conseguiti nel terzo trimestre dell'anno in corso, che segnano una precisa inversione di tendenza nei risultati gestionali e che metterebbero le basi per proseguire nello sviluppo dei piani, già individuati, se l'aumento di capitale fosse stato deliberato.

Un veto che, a questo punto, si spiega solo in quanto posto da un concorrente, anziché da un socio, e dico concorrente, nonostante l'ultima sentenza del Tribunale di Milano, perché le varie società del gruppo WPP in Italia le troviamo quotidianamente dai clienti e nelle gare a cui partecipiamo. Un'adeguata o diversa motivazione non avrebbe cambiato la sostanza e gli effetti del veto, ma perlomeno avrebbe consentito di valutare se tale comportamento non sia dettato solo da una totale irresponsabilità o dalla più probabile volontà di limitare la crescita di un concorrente.

Un comportamento tutt'altro che fumoso o opaco, come già rilevato nella sentenza 10968/08 del Tribunale di Milano, che voglio riproporre integralmente qui, ora:

"A volte azioni poco precise - ndr, fa riferimento alle denunce di WPP - sono finalizzate non tanto ad ottenere la soddisfazione delle proprie ragioni di diritto, quanto ad instaurare una controversia spaventevole per dimensioni, che poi possa fungere da perno, o pretesto, per trattative su questioni più complesse o solo diverse."

Sarebbe giusto sapere, a questo punto, qual è il vero interesse del socio WPP nel rimanere azionista di questa società proseguendo con questo atteggiamento ostativo e temerario, che non potrà che comportare danni e pregiudizi a Fullsix, ai suoi azionisti e a tutti i terzi coinvolti.

Mi riservo di valutare le conseguenze di tale comportamento, considerando anche un mio eventuale personale disimpegno da Fullsix, per evitare che le ostilità del socio WPP, prevalen-

temente rivolte alla mia persona come azionista e manager, continuano a creare danni e inutili penalizzazioni alla vostra società. Fullsix potrebbe avere un grandissimo sviluppo, merita di più.

Sono sicuro che le persone di buon senso capiscono e capiranno.

Concludo citando una frase riferitami ieri di un nostro consigliere:

"Purtroppo in Italia la ragione non è di chi ce l'ha, ma di chi riesce a farsela dare."

Buon nuovo anno a tutti."

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15,30.

* * * * *

Si allega al presente atto il seguente documento:

"A" Elenco degli intervenuti.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 9,00 di questo giorno tredici gennaio duemilaquindici.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di tredici mezzi fogli ed occupa tredici pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)


Assemblea Straordinaria

Allegato "A" all'atto
 in data 13-1-2015
 n. 22840/13358 rep.

Badge Titolare
 Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Straordinaria

1	BENATTI MARCO		403.573
1	D BLUGROUP SRL		5.108.914
2	D BENATTI MARIANNA		10.000
		Totale azioni	5.522.487
			49,385901
2	FLEGO FRANCESCA		0
1	D WPP DOTCOM HOLDINGS FOURTEEN LLC		3.353.103
		Totale azioni	3.353.103
			29,985768
		Totale azioni in proprio	403.573
		Totale azioni in delega	8.472.017
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONI	8.875.590
			79,371669%
		Totale azionisti in proprio	1
		Totale azionisti in delega	3
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONISTI	4
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	2



manelli

Legenda:
 D: Delegante
 R: Rappresentato legalmente

REGISTRAZIONE

- Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
- Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 6, in data 21 gennaio 2015 al n. 1825 serie 1T con versamento di € 200,00.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, ove dovuta, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo:** con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo:** con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera:** per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico**, conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Milano, data dell'apposizione della firma digitale.
- Copia cartacea:** la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce